

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO- ECONOMICO

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 25 del 21 Aprile 2022
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09 Febbraio 2023**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il presente Regolamento costituisce predeterminazione dei criteri e delle modalità cui il Comune si attiene per l'erogazione dei benefici in esso previsti, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90. Le disposizioni in esso contenute hanno carattere di normativa speciale rispetto a quelle contenute nel "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici", approvato con D.C.C, n. 39/1991 e s.m.i.

Articolo 2 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Verona che si trovino in condizioni di disagio socio-economico.

2. In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui all'art. 17, comma 3.

Articolo 3 - Finalità degli interventi

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

2. Detti interventi si innestano nell'articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi hanno natura complementare e di supporto rispetto alle altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale e vanno posti in relazione alle altre

risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Articolo 4 - Presa in carico e piano individualizzato di inclusione

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento potranno essere coinvolti, laddove le condizioni lo consentano e sia ritenuto opportuno dal Servizio Sociale, in un percorso di inclusione finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

2. La presa in carico si articola in tre momenti:

- a) una fase di valutazione professionale dello stato di bisogno effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa nonché dei bisogni che vi sottendono; questa fase prevede anche la possibilità della messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi specialistici e del privato sociale;
- b) predisposizione di un progetto sociale personalizzato e, laddove possibile, sottoscrizione di un Patto condiviso, rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno; ove la complessità del progetto lo renda necessario, verrà attivata la condivisione con i servizi specialistici coinvolti;
- c) verifica periodica, rapportata alla durata dell'intervento, degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento stesso, in collaborazione con i servizi specialistici ove previsti.

3. All'interno del progetto di presa in carico e/o nell'atto amministrativo conseguente sono contenute le modalità di erogazione degli interventi economici.

4. La mancata adesione al progetto sociale personalizzato oppure comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei soggetti coinvolti, possono costituire motivi di esclusione o decadenza dagli interventi di sostegno.

Articolo 5 - Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici

1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni cumulative e non alternative:

- a) in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'art. 2, comma 1, con riferimento al beneficiario dell'intervento e a tutti i componenti del suo nucleo familiare;
- b) in condizione di stato di bisogno accertato dal Servizio Sociale;

- c) per il contributo di sostegno (art. 8) e di inclusione attiva (art. 9), possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 entro il valore previsto per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza (RDC) di cui al D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019 (art. 2, comma 1, lettera b), punto 1));
- d) per il contributo per spese abitative (art.10), per il contributo straordinario per sostenere spese definite (art.11) e per il contributo straordinario a contrasto del disagio abitativo e prevenzione del disagio socio-sanitario (art. 12), possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 entro il valore definito dalla Giunta Comunale;
- e) che abbiano condiviso con il Servizio Sociale il progetto sociale personalizzato e che abbiano sottoscritto l'eventuale Patto condiviso di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).

2. Ferma restando la possibilità per l'interessato di presentare l'ISEE corrente come da normativa vigente, nella valutazione dello stato di bisogno il Servizio Sociale ai fini di una sua attualizzazione al momento della presentazione della domanda:

- a) valuta tutti gli aspetti, segnalati e comprovabili dal richiedente, che possono caratterizzare lo stato di difficoltà del nucleo familiare (ad esempio, spese rilevanti e contingenti), incluse situazioni impreviste che incidono sensibilmente sulla situazione reddituale;
- b) chiede con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare l'attualizzazione:
 - delle componenti del patrimonio mobiliare tipizzate dall'ISEE aggiornate al mese precedente la presentazione della domanda;
 - delle entrate economiche del nucleo familiare percepite nell'ultimo trimestre rispetto alla data di presentazione della domanda, attraverso la presentazione della documentazione attestante:
 - il reddito complessivo ai fini IRPEF (cedolini buste paga, pensione, ecc);
 - ogni trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario in corso di godimento, non soggetto all'IRPEF, erogato dall'INPS (ad esempio l'Assegno unico e universale per figli a carico, il Reddito di Cittadinanza, ecc.) con esclusione dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità e non sottoposti alla prova dei mezzi (ad esempio l'indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza l'indennità di accompagnamento ai ciechi, l'indennità di comunicazione ai sordi, ecc.)
 - ogni trattamento assistenziale previdenziale ed indennitario in corso di godimento, non soggetto all'IRPEF e non erogato dall'INPS, ad esclusione dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità (ad esempio contributi per l'assistenza indiretta, vita indipendente, assegni di cura, ecc.);
 - ogni altra documentazione ritenuta utile a rappresentare la condizione economica del nucleo familiare;

La documentazione utile all'attualizzazione della condizione economica è riferita a tutti i componenti del nucleo familiare.

3. Rappresentano causa di esclusione dagli interventi economici:

- a) assenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1;
- b) possesso a titolo di proprietà esclusiva, da parte anche di uno solo dei componenti il nucleo familiare, di patrimonio immobiliare diverso dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di valore superiore alle soglie previste per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza (art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), citato D.L. n. 4/2019 convertito - RDC);
- c) possesso da parte anche di uno solo dei componenti il nucleo familiare di alcuno dei seguenti beni mobili registrati quando non destinati o non funzionali all'attività lavorativa: - uno o più autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc immatricolati nei 12 mesi precedenti la richiesta di intervento; - uno o più motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei 12 mesi precedenti la richiesta di intervento; - uno o più natanti o imbarcazioni da diporto;
- d) possesso da parte del nucleo familiare di un patrimonio mobiliare attualizzato complessivo di valore superiore alle soglie definite dalla Giunta Comunale;
- e) possesso di un reddito familiare attualizzato complessivo di valore pari o superiore alle soglie definite dalla Giunta Comunale.

4. Per quantificare l'importo degli interventi economici di cui al Capo II, si procede nel modo seguente:

- a) per gli interventi di sostegno e di inclusione attiva, il contributo massimo erogabile è pari alla differenza tra la condizione economica del nucleo attualizzata come previsto al comma 2, lettera b), del presente articolo e l'importo del relativo fabbisogno familiare definito dalla Giunta Comunale. Al contributo massimo erogabile così come calcolato è prevista un'eventuale integrazione a sostegno delle spese abitative secondo le modalità definite dalla Giunta Comunale;
- b) per gli interventi economici per spese abitative, il contributo massimo erogabile è pari alla differenza tra l'importo massimo erogabile del contributo, definito dalla Giunta Comunale, ed il risultato della differenza tra la condizione economica del nucleo attualizzata come previsto al comma 2, lettera b) del presente articolo, e l'importo delle spese abitative. Se le spese abitative superano la suddetta condizione economica il contributo erogabile è pari all'importo massimo erogabile come definito dalla Giunta Comunale.
- c) per gli interventi economici straordinari, l'entità dei contributi, nel limite massimo erogabile definito dalla Giunta Comunale è proposta dal Servizio Sociale sulla base

della situazione contingente nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

5. Le persone che compongono la rete familiare di riferimento sono coinvolte, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico manifestata dal richiedente l'intervento economico; pertanto la quantificazione degli interventi potrà essere posta in relazione anche alla capacità di aiuto e alle risorse proprie eventualmente messe a disposizione dalla rete parentale.

6. Per presentare la richiesta di intervento economico deve essere posseduta attestazione dell'ISEE in corso di validità.

Articolo 6 - Priorità

1. Con le risorse destinate dall'Amministrazione, avranno priorità di intervento, secondo l'accertata condizione di grave difficoltà socio-economica, abitativa, lavorativa prevista dal presente Regolamento e con reddito insufficiente da soddisfare i bisogni essenziali, i nuclei caratterizzati da una o più delle seguenti condizioni:

- inabili al lavoro o disabili privi di tutele socio-economiche;
- nuclei familiari con figli minori con progetti di tutela dei servizi socio-sanitari;
- nuclei mono-parentali con figli minori privi di rete familiare o con rete familiare fragile, in accertate difficoltà;
- anziani ultrasessantacinquenni con reddito insufficiente e privi di rete familiare o con rete familiare fragile;
- persone fragili in grave marginalità in carico al Servizio sociale comunale;
- persone in carico ai servizi specialistici, con un progetto di riabilitazione e/o reinserimento sociale.

Capo II - INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 7 - Tipologia di interventi economici

1. Gli interventi economici erogati per le finalità di cui all'art. 3, si articolano in:

- a) intervento economico di sostegno;
- b) intervento economico per l'inclusione attiva;
- c) intervento economico per spese abitative;
- d) intervento economico straordinario per sostenere spese definite;

e) intervento economico straordinario per contrastare il disagio abitativo e prevenire il disagio socio-sanitario.

2. Laddove non diversamente disposto dal presente Regolamento, gli interventi di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili.

Articolo 8 - Intervento economico di sostegno

Descrizione

1. E' un intervento economico diretto ai nuclei familiari in cui tutti i componenti maggiorenni sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) ultra sessantacinquenni che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5;
- b) inabili, anche parziali, al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5;
- c) condizioni di particolare criticità sociale e/o sanitaria idoneamente documentate in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5.

2. Su valutazione del Servizio Sociale l'intervento può riguardare persone o nuclei, non rientranti nella definizione del comma 1, per i quali non sia possibile temporaneamente (ad esempio per malattia grave, presenza di un neonato o gravidanza, stato di salute psicofisico invalidante) attivare o riattivare percorsi di inclusione attiva.

Disciplina

3. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) laddove possibile sottoscrizione ed avvio del Patto condiviso di cui all'art. 4;
- b) requisiti di accesso di cui all'art. 5, comma 1.

4. Il contributo può essere erogato una tantum o mensilmente, per un periodo massimo di 12 mesi. Può essere rinnovato, anche in misura differente, previo aggiornamento del progetto sociale personalizzato.

5. L'entità del contributo verrà quantificata in relazione a quanto definito all'art. 5, comma 4, lettera a).

6. L'erogazione dell'intervento economico di sostegno è incompatibile con l'erogazione prevista dall'art. 9 (Intervento economico di inclusione attiva).

Articolo 9 - Intervento economico di inclusione attiva

Descrizione

1. E' l'intervento economico previsto per le persone sole o per i nuclei familiari in cui sono presenti uno o più potenziali percettori di reddito abili al lavoro o più facilmente orientabili verso i percorsi di cittadinanza attiva che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

2. In particolare, l'intervento è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

3. Nel progetto individualizzato sono definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa a integrazione, anche parziale, del reddito familiare.

4. Si considerano, di norma, non in grado di sostenere un'attività lavorativa i componenti del nucleo familiare, abituali percettori di reddito, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:

- a) presenza di gravi patologie psicofisiche, certificate dai competenti servizi della sanità pubblica territoriale, che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
- b) stato di gravidanza;
- c) carichi di cura valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.

5. Il Servizio Sociale territoriale elabora un progetto di inclusione condiviso con gli interessati. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni presi, pena la possibile esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente articolo.

6. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove il Servizio Sociale lo ritenga sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità. Le attività dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito e non potranno essere sostitutive di attività ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Disciplina

7. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) sottoscrizione ed avvio del Patto condiviso di cui all'art. 4;
- b) requisiti di accesso di cui all'art. 5, comma 1;
- c) iscrizione alle apposite liste del Centro per l'Impiego del singolo o dei membri della famiglia potenziali percettori di reddito, se non impiegati in percorsi di studio.

8. Il contributo può essere erogato una tantum o mensilmente, per un periodo massimo di 6 mesi eventualmente rinnovabile sulla base di quanto specificato nel successivo comma 9.

9. L'intervento può essere rinnovato:

- a) qualora si verifichino, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che, documentati anche dal Servizio Sociale professionale, compromettano il percorso di inclusione attiva previsto dal progetto concordato;
- b) nel caso di obiettivi raggiungibili a medio o lungo termine;
- c) in casi eccezionali, in base al progetto personalizzato condiviso con l'equipe dei servizi specialistici (ad esempio, SER.D, Salute Mentale Adulti, Disabilità), possono essere valutate ulteriori reiterazioni dell'intervento economico di riferimento.

10. L'entità del contributo verrà quantificata in relazione a quanto definito all'art. 5, comma 4, lettera a), e sulla base della valutazione professionale del Servizio Sociale formulata in considerazione di indicatori di fragilità specifici, quali quelli legati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla condizione sociale, economica, di occupabilità, di funzionamento personale/sociale.

11. Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

- a) cessato volontariamente un'attività lavorativa;
- b) cessato volontariamente un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo;
- c) tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca e il mantenimento di un lavoro (ad esempio, rifiutato offerte di lavoro);
- d) non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del progetto di inclusione e sottoscritti nel Patto condiviso.

12. In caso di inadempienza gli interventi di cui al presente articolo potranno essere sospesi ed eventualmente riattivati su valutazione del Servizio Sociale professionale.

13. L'erogazione dell'intervento economico di inclusione attiva è incompatibile con l'erogazione dei contributi previsti all'art. 8 (Intervento economico di sostegno).

Articolo 10 - Intervento economico per spese abitative

Descrizione

1. L'intervento economico per spese abitative è volto a sostenere i nuclei nel pagamento delle spese abitative dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per spese abitative s'intendono le spese di locazione o di mutuo per acquisto della prima casa.

Disciplina

2. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) laddove possibile sottoscrizione ed avvio del Patto condiviso di cui all'art. 4;
- b) requisiti di accesso di cui all'art. 5, comma 1.

3. Accedono all'intervento economico per spese abitative i nuclei che si trovano in tutte le seguenti condizioni:

- a) non possono usufruire del contributo di sostegno (art. 8) né del contributo di inclusione (art. 9) in quanto le entrate di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del nucleo familiare superano l'importo del relativo fabbisogno familiare definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a);
- b) la differenza tra la condizione economica del nucleo attualizzata come previsto dell'art. 5, comma 2, lettera b), e l'importo delle spese abitative non deve superare l'importo massimo erogabile definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera b);
- c) siano in possesso di regolare contratto di locazione ad uso abitativo e a titolo oneroso o di mutuo.

4. L'entità del contributo verrà quantificata in relazione a quanto definito all'art. 5, comma 4, lettera b).

5. Il contributo è erogato:

- a) ai sensi dell'art. 8, comma 4, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 8;
- b) ai sensi dell'art. 9, commi 8 e 9, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 9.

Articolo 11 - Intervento economico straordinario per sostenere spese definite

Descrizione

1. L'intervento economico straordinario è destinato ad integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico per sostenere spese definite.

Disciplina

2. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) laddove possibile, sottoscrizione ed avvio del Patto condiviso di cui all'art. 4;
- b) requisiti di accesso di cui all'art. 5, comma 1

3. L'intervento può essere erogato in una o più soluzioni, tenuto conto delle risorse disponibili e degli esiti dell'istruttoria. Per ogni erogazione il Servizio Sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico straordinario e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto all'eventuale Patto condiviso concordato preventivamente.

4. Le spese definite per l'intervento economico straordinario possono riguardare:

- a) bollette luce, acqua, gas, previa verifica dell'assenza di eventuali altri finanziamenti o rimborsi previsti da norme destinate a sostenere le famiglie;
- b) spese condominiali;
- c) spese per trasloco;
- d) spese per interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio a carico dell'inquilino, non ricadenti nella competenza di altri soggetti, qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- e) spese sanitarie, secondo prescrizione medica, qualora non già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

5. Richieste relative a spese non comprese nell'elenco di cui sopra sono valutate in relazione al singolo intervento di assistenza e adeguatamente motivate in ordine alla loro necessità e funzionalità all'intervento stesso.

6. Ogni spesa deve essere debitamente documentata e rendicontata.

7. L'intervento, laddove ritenuto opportuno, può essere erogato direttamente al soggetto creditore o all'ente gestore del servizio.

Articolo 12 – Intervento economico straordinario per contrastare il disagio abitativo e prevenire il disagio socio-sanitario.

Descrizione

1. L'intervento economico straordinario è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico per contrastare il disagio abitativo e prevenire il disagio socio-sanitario.

Disciplina

2. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) laddove possibile sottoscrizione ed avvio del Patto condiviso di cui all'art. 4;
- b) requisiti di accesso di cui all'art. 5, comma 1.

3. L'intervento può essere erogato in una o più soluzioni, tenuto conto delle risorse disponibili e degli esiti dell'istruttoria. Per ogni erogazione il Servizio Sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico straordinario e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto all'eventuale Patto condiviso concordato preventivamente.

4. I contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa, a contrastare il disagio abitativo di natura temporanea ed a prevenire l'aggravamento delle condizioni socio-sanitarie, riguardano i seguenti interventi:

- a) erogazione dell'indennità di occupazione, anche direttamente al proprietario dell'alloggio, per il rinvio dell'esecuzione dello sfratto o di una somma equivalente per il reperimento di una soluzione abitativa in autonomia;
- b) erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione;
- c) interventi per nuclei temporaneamente privi di abitazione o mezzi per procurarsela;
- d) sanatoria morosità (canoni e spese condominiali) al fine di prevenire condizioni di sfratto;
- e) spese di natura socio-sanitaria straordinarie debitamente documentate.

5. Deroche ai requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed e), in attesa anche della valutazione multidimensionale da parte dei Servizi competenti, possono essere applicate in condizioni di disagio abitativo derivante da inagibilità, incendio, calamità naturale o per evitare, in presenza di emergenza, situazioni di grave disagio abitativo.

6. Ogni spesa deve essere debitamente documentata e rendicontata.

7. L'intervento, laddove possibile e ritenuto opportuno, può essere erogato direttamente al soggetto creditore o all'ente gestore del servizio.

CAPO III - STRUMENTI, PROCEDURE E CONTROLLI

Art. 13 - Strumenti per l'attuazione del Regolamento

1. Il modulo della domanda di intervento economico, la relazione di Servizio Sociale ed il Patto condiviso sono gli strumenti utilizzati per l'applicazione del presente Regolamento.

2. Il modulo della domanda, compilato dal richiedente su modello predisposto dal Comune di Verona, contiene i dati anagrafici del richiedente, le informazioni sulla composizione del nucleo familiare afferente e tutte le informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di accesso.

3. La relazione di Servizio Sociale, predisposta dall'Assistente Sociale di riferimento del Comune di Verona, elabora le principali informazioni sulle condizioni sociali, relazionali ed economiche del richiedente e del nucleo familiare proponendo il progetto sociale personalizzato, l'entità, la durata e la modalità di erogazione dell'intervento economico.

4. Il Patto condiviso di cui all'art. 4, redatto dall'Assistente Sociale referente, avvalendosi delle informazioni raccolte e di tutte le informazioni contenute nei sistemi informativi del Comune di Verona, è sottoscritto tra il nucleo beneficiario nella persona del richiedente e la medesima Assistente Sociale referente della presa in carico.

Art. 14 – Procedure

1. La domanda di contributo di sostegno al reddito e tutta la documentazione richiesta vengono presentate al Servizio Sociale professionale, il quale attiva le procedure idonee al fine di svolgere la relativa istruttoria.

2. La sottoscrizione dell'eventuale Patto condiviso è preliminare e condizionante l'erogazione degli interventi economici.

3. La proposta di intervento formulata dall'Assistente Sociale competente, corredata dai documenti necessari e dalla relazione di Servizio Sociale, verrà esaminata dai Responsabili di Servizio di riferimento che si esprimono sulla stessa ai fini dell'approvazione, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie.

4. Qualora le risorse economiche disponibili non consentano di rispondere a tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà data precedenza alle domande individuate sulla base delle priorità stabilite nell'art. 6 e sulla base dell'applicazione degli

indicatori di fragilità di cui all'art. 9, comma 10, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

5. Spetta al Dirigente competente adottare il provvedimento finale di erogazione dell'intervento economico.

6. La presa in carico del richiedente e/o del nucleo familiare spetta ai Servizi competenti nella figura dell'Assistente Sociale referente, il quale verifica l'adesione al progetto e il rispetto del Patto da parte dei destinatari dell'intervento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

1. Il Comune di Verona effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.

3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- con valore ISEE pari a zero.

4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità potranno comportare il diniego o la revoca dell'intervento.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 16 - Disposizioni di carattere generale

1. La domanda di intervento economico viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o irregolare, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione entro un termine prefissato nell'atto di invito non superiore a trenta giorni dal ricevimento di quest'ultimo. In questi casi, il termine del procedimento, decorre dal ricevimento della documentazione o della domanda integrata o completata.

3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro il termine prefissato nell'atto di invito, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, i competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria.

5. Il richiedente l'intervento economico, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

6. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza del Servizio Sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.

7. Tutti gli interventi economici previsti dal presente Regolamento possono essere effettuati anche mediante la consegna di titoli di spesa validi per l'acquisto di generi di prima necessità, presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.

8. A completamento dell'istruttoria, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico o il provvedimento motivato di diniego.

Articolo 17 - Deroghe

1. In ragione di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti, in via eccezionale gli interventi economici di cui all'art. 7 possono essere erogati anche in assenza di ISEE, fatta salva la successiva regolarizzazione della situazione non appena possibile, salvo cause di forza maggiore.

2. In ragione di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti, in via eccezionale i valori massimi dei contributi erogabili sono derogabili su proposta del Servizio sociale e approvazione del Dirigente.

3. In ragione di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti, in via eccezionale possono essere erogati interventi di cui all'art. 7 anche a favore di persone non residenti, domiciliate o temporaneamente presenti nel territorio comunale, riguardanti bisogni primari quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al consumo dei pasti, al vestiario, al pernottamento, all'acquisto di farmaci, al trasporto finalizzato al raggiungimento del comune di residenza o di dimora.

Articolo 18 – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per i soli soggetti già in carico ai Servizi Sociali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si confermano gli interventi in essere, per un periodo non superiore a quello previsto nel provvedimento di assegnazione del contributo.